SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 1961

(122ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra » **(535-1016-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . *Pag.* 2136, 2137, 2138, 2140, 2141, 2142, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161
ANGELILLI 2160
CENINI 2142
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2155
OLIVA, *relatore* . 2136, 2137, 2138, 2140, 2141, 2142, 2145, 2147, 2148, 2149, 2150, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159
PALERMO 2160
SPAGNOLLI 2159

« Modifica dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni » **(1721)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2161
BERGAMASCO, *relatore* 2161, 2162
BERTOLI . . . . . *Pag.* 2161
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2161
PARRI 2161
RUGGERI 2162

« Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni, ed al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 » **(1733)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2162, 2163
BERTOLI 2163
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2163
FORTUNATI 2163
PARRI 2163
RODA 2163
SPAGNOLLI, *relatore* 2162, 2163

PER LA MORTE DI LUIGI EINAUDI:

PRESIDENTE 2136

La seduta è aperta alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Giacometti, Oliva, Paratore, Parri, Roda, Ruggeri e Spagnolli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arcudi, Braccesi, Gallotti Balboni Luisa, Pesenti, Ponti e Valmarana sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Massimo Lancellotti, Bellisario, Palermo, Cervellati, Angelilli e Carelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Per la morte di Luigi Einaudi

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta, che sospenderò presso che immediatamente, per andare insieme ai colleghi della Commissione in Aula.

La commemorazione di Luigi Einaudi è un compito che esula dal mio mandato e soprattutto dalle mie forze: il senatore Bertone, Presidente della Commissione finanze e tesoro, coetaneo e conterraneo del senatore Einaudi, ricorderà la figura dell'eminente uomo di Stato, il quale, come gli onorevoli colleghi ricorderanno certamente, quando lasciò la Presidenza della Repubblica ed entrò a far parte del Senato, venne assegnato alla 5ª Commissione e in secondo tempo trasferito alla 6ª.

Per assistere alla commemorazione ufficiale, che tra pochi minuti si svolgerà in Aula, sarei quindi d'avviso di sospendere la nostra riunione per riprenderla immediatamente dopo.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,15*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra » (535 e 1016-B) (*Testo unificato del disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra », testo unificato del disegno di legge governativo e del disegno di legge di iniziativa dei senatori Angelilli, Barbaro, Bonafini, Caleffi, Carelli, Cerica, Conti, D'Albora, De Luca Luca, Fiore, Franzini, Granata, Granzotto Basso, Massimo Lancellotti, Lussu, Palermo, Pasqualicchio, Simonucci, Tibaldi, Tolloy, Venditti e Zampieri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

OLIVA, *relatore*. Credo che gli onorevoli colleghi abbiano tutti presente — salvo i senatori supplenti — la lunga discussione avvenuta in sede di 5ª Commissione e poi in Aula per l'approvazione del disegno di legge presentato dal Governo, abbinato al disegno di legge precedentemente presentato dai nostri colleghi mutilati ed invalidi di guerra Angelilli, Barbaro, Caleffi, Carelli, Palermo ed altri.

Chiederei quindi all'onorevole Presidente e agli onorevoli colleghi di dispensarmi da un'ulteriore illustrazione generale dopo le modificazioni che la Camera dei deputati, con lunga fatica, si è decisa ad introdurre nel testo già approvato dal Senato. E poichè la mia richiesta parte anche dal concetto di un doveroso riguardo dovuto ai mutilati ed invalidi di guerra — i quali aspettano da due anni e più la provvidenze — proporrei che il nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati, nonostante le immancabili imperfezioni, venisse senz'altro accolto dalla Commissione. Da parte mia — sempre che il Presidente ed i colleghi me lo consentano — mi permetterei di sottolineare semplicemente a titolo informativo le innovazioni introdotte nel testo approvato dal Senato, ritenendo che il provvedimento possa essere integralmente approvato dalla nostra Commissione senza ulteriori rinvii. Esimendomi dal-

la relazione, mi limiterei ad accennare alle modificazioni introdotte dalla Camera, illustrandole, ove occorresse, una per una, in sede di lettura e di votazione degli articoli modificati.

PRESIDENTE. *Faccio mia la proposta* del relatore Oliva e, poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra ».

OLIVA, *relatore*. All'articolo 1, che si occupa dell'opzione, sono state semplicemente mutate le parole « entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni » con le altre: « successivamente alla data eccetera ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con la modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennita di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra ».

Al secondo comma del medesimo articolo 12, il primo periodo è così modificato:

« Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno ».

Al medesimo articolo 12 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101 ».

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 2 e 3, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura annua di lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della 2ª categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile alla 3ª, 4ª e 5ª categoria, di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della annessa tabella *A* ».

Art. 3.

L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate ».

Do lettura del terzo comma dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che comprende anche un comma aggiuntivo:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, è concesso un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di annue lire 144.000.

I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile ».

OLIVA, *relatore*. All'articolo 4, nel terzo comma, era stata accolta dal Senato la proposta, formulata nel testo governativo, di allargare il dato di riferimento per la concessione di determinate provvidenze, dal semplice reddito dell'imposta complementare, anche ai redditi per imposte dirette e per fabbricati e terreni. La Camera dei deputati è ritornata all'antico concetto, e cioè quello di prendere per paragone soltanto il reddito dell'imposta complementare. Per di più, mentre noi avevamo elevato le 300 mila lire di un tempo a 600 mila lire, pur riconoscendo che anche le 600 mila lire erano suscettibili di ulteriore rialzo, la Camera ha introdotto la cifra definitiva di 720 mila lire.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati comprendente anche un comma aggiuntivo, e del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, nonchè di un comma aggiuntivo da inserire dopo il suddetto:

« L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui al-

l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.

Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del Tesoro le certificazioni di cui al precedente comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare li metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Do lettura dei seguenti due commi, soppressi dalla Camera dei deputati:

« I redditi dominicali ed agrari dei terreni sono valutati, ai fini dell'applicazione del presente articolo, con gli stessi criteri vigenti per la imposta complementare.

I prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati sono tenuti inoltre a presentare un certificato del datore di lavoro, o dell'Ente pagatore della pensione, attestante l'ammontare della retribuzione o della pensione assoggettata per ritenuta ad imposta di ricchezza mobile ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per i titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro del tesoro ed e subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'articolo 4, con le modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 4.

L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, numero 616, è abrogato.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, è concesso un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di annue lire 144.000.

I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate o invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.

Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dell'obbligo della dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del Tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.

Per titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro del tesoro ed è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari ».

OLIVA, *relatore*. Mi consenta, signor Presidente, di far rilevare come siano stati soppressi i due commi che iniziano rispettivamente con le parole: « I redditi dominicali, eccetera » e « I prestatori di lavoro subordinato, eccetera », mentre è stato aggiunto il comma che comincia con le parole: « I limiti di età previsti nel precedente comma, eccetera ». Le donne vengono tutte portate al limite di età dei 55 anni, qualunque sia la categoria di pensione cui appartengono. Per gli uomini invece abbiamo fissato che occorre il sessantesimo anno. Siamo anche d'accordo che si deve rendere obbligatoria la denuncia Vanoni anche nei casi in cui per legge ordinaria ne sarebbero esenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito complessivo di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 720.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge ».

L'unica variazione all'articolo 5 che ho testè letto, consiste nell'aggiornare la cifra dell'assegno dalle 600.000 lire alle 720.000.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo, il quale, con la modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 5.

Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito complessivo di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 720.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate.

Le norme riguardanti la concessione dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, nonchè alle vedove fruenti del trattamento di riversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni ove concorrano, in ogni caso, le condizioni prescritte per la concessione del beneficio.

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'assegno di previdenza concesso a norma degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni puo essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro (o del Ministro del tesoro, nel caso regolato dall'ultimo comma dell'articolo 41 della suddetta legge) quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

OLIVA, *relatore*. Al primo comma dell'articolo 6 è stata apportata una modificazione puramente grammaticale: alle parole « quando siano venute meno » del Senato, viene proposto di sostituire le altre « quando vengano meno ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 6, nel testo modificato:

« I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro (od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto pertanto ai voti l'articolo 6, il quale, con le modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 6.

L'assegno di previdenza concesso a norma degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni può essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro (o del Ministro del tesoro, nel caso regolato dall'ultimo comma dell'articolo 41 della suddetta legge) quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro (od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 7, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano beneficiato del trattamento di 1ª categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'I.N.P.S., di cui all'articolo 10, lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni ».

OLIVA, *relatore*. Mi consenta, signor Presidente, poche osservazioni sull'articolo 7, che risulta lunghissimo, in quanto riporta l'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il quale viene diviso in due articoli, il 44 e il 44-bis.

La Camera ha inserito nell'articolo 44 un comma aggiuntivo (il terzo) con cui si propone che venga corrisposto, al raggiungimento del 60° anno di età, ai mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria (per incollocabilità) un assegno corrispondente alla pensione minima dell'I.N.P.S.

A proposto della sigla I.N.P.S., pregherei la Commissione che in sede di coordinamen-

to venisse specificata per intero e cioè: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il quarto, quinto, sesto e settimo comma restano identici. Quindi viene riportato l'articolo aggiuntivo 44-*bis*, il cui primo comma suona esattamente: « Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, con età inferiore rispettivamente ai 55 od ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilità di cui all'articolo 44 ».

Il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo, restano identici. Nel quarto comma la Camera dei deputati ha ritenuto di essere più generosa di noi: noi, infatti, avevamo previsto un particolare riferimento alle condizioni economiche, riferimento della cui equità sono e resterò sempre convinto, per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione. Praticamente noi avevamo precisato che la sospensione sarebbe diventata operante nel caso che venissero a cessare le « altre » condizioni che determinarono la concessione dell'assegno. La Camera dei deputati, invece, in relazione al nuovo testo del primo comma dell'articolo 44- bis, ha tolto, nel quarto comma di detto articolo, la parola « altre ».

C E N I N I . Mi permetto di osservare che in questo comma la Camera dei deputati non ha modificato la espressione « che siano venute meno », che nell'articolo 6, primo comma, invece, aveva sostituito con la frase « quando vengano meno ».

O L I V A , *relatore*. Se lo ha lasciato la Camera, lasciamolo anche noi.

Nel comma successivo (quinto) è stata tolta la distinzione per i casi di revoca dell'assegno in caso di dolo: la soppressione cioè, ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione: in tutti i casi.

Quanto al sesto e al settimo comma, il sesto rimane identico; il settimo, invece, viene soppresso.

L'ultimo capoverso tratta della denuncia della cessazione delle condizioni che avevano comportato la concessione dell'assegno di incollocabilità: anche qui si rinuncia alla denuncia giurata annuale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 7 (secondo comma dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648), aggiunto dalla Camera dei deputati, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'ottavo comma dell'articolo 7 (primo comma dell'articolo 44-*bis*), nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« *Art. 44*-bis. — Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, con età inferiore rispettivamente ai 55 od ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilità di cui all'articolo 44 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'undecimo comma dell'articolo 7 (quarto comma dell'articolo 44-*bis*) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del Direttore del competente Ufficio provinciale del Tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del dodicesimo comma dell'articolo 7 (quinto comma dell'articolo 44-*bis*)

quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del quattordicesimo comma dell'articolo 7 (settimo comma dell'articolo 44-*bis*) del testo del Senato, soppresso dalla Camera dei deputati):

« Per la certificazione delle condizioni economiche previste al primo comma, si applicano le norme previste ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 41 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera:

« Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7, il quale con le modificazioni approvate, risulta così formulato:

Art. 7.

L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti articoli:

« *Art. 44.* — I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla 1ª categoria senza assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento corrispondente.

Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano beneficiato del trattamento di 1ª categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'I.N.P.S., di cui all'articolo 10, lettera *a*) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un Ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal Presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

Qualora il Collegio si pronunci per la incollocabilità, la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, nè con la indennità di disoccupazione, ed è liquidato finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Tale trattamento può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro

del tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso ».

« *Art. 44*-bis. — Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, con età inferiore rispettivamente ai 55 od ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilità di cui all'articolo 44.

La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, nè con l'indennità di disoccupazione.

L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del Direttore del competente Ufficio provinciale del Tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione.

Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera, *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 del testo della Camera, aggiunto *ex novo* dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 8.

L'articolo 5 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

« Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidità contemplate nella tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:

Lettera	*A*	L.	40.000
»	*A-bis* . . .	»	35.000
»	*B*	»	31.000
»	*C*	»	22.000
»	*D*	»	20.000
»	*E*	»	15.000
»	*F*	»	15.000
»	*G*	»	12.000

L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera	*A*	L.	37.000
»	*A-bis* . . .	»	32.000
»	*B*	»	28.000
»	*C*	»	19.000
»	*D*	»	17.000
»	*E*	»	12.000
»	*F*	»	12.000
»	*G*	»	9.000

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*, A-*bis*, *B*, punti 1, 2, comma 2°, 3, *C*, *D*, *E*, punti 1, 2 della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennità di accompagnamento.

In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità è ridotta della misura prevista dalla lettera *G* indicata nel presente articolo.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

O L I V A , *relatore*. L'articolo è del tutto nuovo e si propone di dare una indennità di accompagnamento anche a coloro i quali fruiscono di accompagnatori familiari.

Dopo la specificazione delle indennità e la precisazione delle diverse categorie, nel quinto capoverso — seconda riga — vi è un errore tipografico, che in sede di coordinamento sarà bene correggere, e cioè la parola « della » va sostituita con la parola « nella ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8, del quale ho dato prima lettura, con la correzione indicata dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 9 e 10, già articoli 8 e 9 del testo da noi approvato, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;

b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finchè minorenni, ed inoltre nubili, se femmine ».

Art. 10.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:

« Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte ».

Do lettura dell'articolo 11, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

Il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza ».

O L I V A , *relatore*. Ecco un nuovo articolo, che tratta della decorrenza della nuova

pensione o del nuovo assegno. Con tale articolo si sostituisce il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, numero 648, e si consente una decorrenza più favorevole, che sarebbe quella della data della visita collegiale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo, del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, già articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del testo da noi approvato, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti ».

Art. 13.

Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

Art. 14.

All'articolo 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante ».

Art. 15.

All'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dopo il primo comma viene inserito il seguente:

« Il beneficio di cui al presente articolo viene conservato alla vedova anche se per effetto della morte dell'invalido venga a perdere la cittadinanza italiana ».

Art. 16.

Il terzo comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna ».

Do lettura del primo comma dell'articolo 17, già articolo 15 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 720.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto

1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge ».

OLIVA, *relatore*. L'articolo 17 presenta due modificazioni: la prima, nel primo comma, è consequenziale alla menzionata elevazione del reddito da 600.000 a 720.000; la seconda, invece, riguarda il terzo comma, ultima riga: sostituzione delle parole « dell'articolo 20 » con le altre « dell'articolo 22 ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma nel testo modificato:

« La revoca della pensione e effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi dell'articolo 22 della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17, il quale, con le modificazioni approvate, risulta così formulato:

Art. 17.

Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 720.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.

Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall'articolo 62, 3° comma, e dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

La revoca della pensione è effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18, già articolo 16 del testo da noi approvato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

L'articolo 75 della legge 10 agosto 1950 n. 648, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte ».

Do lettura del primo comma dell'articolo 19, gia articolo 17 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I benefici previsti dagli articoli 46, comma secondo; 60, comma secondo e terzo; 71, lettera *a*); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono concessi purchè, in sede di visita collegiale, gli interessati siano ri-

conosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro ».

O L I V A , *relatore*. All'articolo 19 si è provveduto, da parte della Camera dei deputati, ad aggiungere la precisazione prevista per gli assegni integrativi per i familiari.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19, il quale, con la modificazione approvata, risulta così formulato:

Art. 19.

I benefici previsti dagli articoli 46, comma secondo; 60, comma secondo e terzo; 71, lettera *a*); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono concessi purchè, in sede di visita collegiale, gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili, titolari di pensione od assegno di prima categoria, nonchè per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilità a proficuo lavoro, si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 20 e 21, già articoli 18 e 19 del testo da noi approvato, che non hanno subìto modificazioni:

Art. 20.

Dopo l'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente articolo 86-*bis*:

« I congiunti dei decorati di medaglia al Valor Militare che presentino la domanda per conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 85 ed 86, la riversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

Art. 21.

Dopo la lettera *d*) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro ».

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 22, già articolo 20 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressiose di assegni, salvo quanto disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità ».

O L I V A , *relatore*. Nell'articolo 22, c'è anzitutto la correzione conseguente al fatto che la citazione dell'articolo 44-*bis* — che era necessaria nel testo approvato dal Senato — non va mantenuta, in quanto il 44-*bis* perde l'efficacia, trattando degli assegni di incollocamento, che non sono menzionati nel testo attuale dell'articolo in esame data la soppressione, in fine, delle parole « e dell'assegno di incollocamento ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 22, il quale, con la modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 22.

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, è modificato come segue:

« L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

" I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi.

" Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'articolo 110 della presente legge.

" Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta.

" A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel termine assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

" Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità " ».

(*È approvato*).

Do lettura dei primi due commi dell'articolo 23, già articolo 21 del testo da noi approvato, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Al primo comma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

" Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, altresì, un sanitario specialista in ginecologia " ».

OLIVA, *relatore*. All'articolo 23 viene aggiunta, al principio, una modifica al primo comma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per dire che, nel caso si tratti di ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica farà parte, naturalmente, anche un sanitario specializzato in ginecologia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti i primi due commi dell'articolo, aggiunti dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 23, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 23, il quale, con le modificazioni approvate, risulta così formulato:

Art. 23.

Al primo comma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, altresì, un sanitario specialista in ginecologia ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro ».

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 24, già articolo 22 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di 5 anni, purchè per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto ».

OLIVA, *relatore*. All'articolo 24, oltre all'accertamento tardivo delle malattie contratte in campo di concentramento e sempre in riferimento agli internati militari, si sono aggiunti, nel terzo comma, due limitazioni, attraverso due avverbi. Pur ritenendo, da parte mia, che l'aggiunta è pleonastica, avendola la Camera dei deputati apportata per maggiore chiarezza, ritengo che non sia il caso di opporvisi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo nel testo emendato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24, il quale, con la modificazione approvata, risulta così formulato:

Art. 24.

Il primo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti Autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finchè duri la incapacità giuridica.

Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di 5 anni, purchè per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto.

Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci ».

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 25, 26, 27 e già articoli 23, 24, 25 e 26 del testo da noi

approvato, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

L'articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purchè si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni ».

Art. 26.

L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.

Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni ».

Art. 27.

L'articolo 113, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'Ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale ».

Art. 28.

Al primo comma dell'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 114 è inscritto il seguente:

« Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore ».

Al quarto comma dello stesso articolo 114 è aggiunto il seguente periodo:

« La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso ».

Do lettura del secondo comma dell'articolo 29, già articolo 27 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella

normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettera *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato a sensi dell'articolo 22 della presente legge ».

O L I V A , *relatore*. All'articolo 29 c'è solo da rilevare che nel secondo comma si fa riferimento all'articolo 22 anzichè all'articolo 20, a causa degli spostamenti subiti dalla numerazione degli articoli del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 29, il quale, con la modificazione approvata, risulta così formulato:

Art. 29.

I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio od a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all'articolo 114 — comma primo — della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato a sensi dell'articolo 22 della presente legge.

Il riesame è inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.

Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo già 28 del testo approvato dal Senato, ora articolo 30, soppresso dalla Camera dei deputati:

« È demandato agli Uffici provinciali del Tesoro il compito di provvedere al rimborso alle competenti Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero degli invalidi inferni di mente per causa di guerra, sia militari sia civili, con prelevamento dai fondi ad essi a tal fine accreditati ».

O L I V A , *relatore*. Dell'articolo 30 viene soppresso l'intero secondo comma, mentre il primo rimane identico a quello formulato ed approvato dal Senato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 30, il quale, con la soppressione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 30.

Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai civili infermi di mente per causa di guerra, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 31, già articolo 29 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le disposizioni di cui agli articoli 106, 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648,

modificati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della presente legge, si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente ».

O L I V A , *relatore*. Per l'articolo 31, rimane identico il primo comma e nel secondo viene corretta la numerazione degli articoli: 24, 25 e 26 anzichè 22, 23 e 24.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 31, il quale, con la modificazione approvata, risulta così formulato:

Art. 31.

Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, purchè sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui agli articoli 106, 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della presente legge, si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo e del quarto comma dell'articolo 32, già articolo 30 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di guerra di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in deroga a quanto disposto dall'articolo 69 della medesima legge ».

O L I V A , *relatore*. I due primi commi dell'articolo 32 sono rimasti identici (e sono quelli che trattano il caso della concessione alle vedove di militari mutilati e invalidi di un trattamento speciale per il primo anno successivo al decesso del dante causa). Avevamo previsto, nel terzo comma, che qualora il decesso fosse avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, la pensione venisse ridotta di un terzo: la Camera dei deputati, invece, ha introdotto la riduzione ad un quinto. Inoltre, nella ipotesi di cui trattasi, i familiari del defunto ivi citati vengono, con l'emendamento all'ultimo comma, equiparati a quelli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 32, il quale, con le modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 32.

L'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

« Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante cau-

sa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti di cui al precedente articolo 8, purchè la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle *G, H, I, L,* della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di guerra di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in deroga a quanto disposto dall'articolo 69 della medesima legge ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 33, già articolo 31 del testo da noi approvato, non modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 33.

È istituito un assegno integrativo, non reversibile, a favore degli invalidi di cui in appresso, nella misura indicata per ciascuna categoria, come segue:

a) per gli invalidi ascritti alla prima categoria della tabella *A*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con o senza assegno di superinvalidità, di annue lire 120.000;

b) per gli invalidi ascritti alle voci nn. 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della seconda categoria della detta tabella *A*, di annue lire 96.000;

c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla seconda categoria della detta tabella *A*, di annue lire 60.000;

d) per gli invalidi ascritti alla terza categoria della detta tabella *A*, di annue lire 48.000.

L'assegno integrativo istituito con il presente articolo non è cumulabile con l'assegno di cura di cui all'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 2 della presente legge, ed è soggetto a ritenuta nella misura e con le modalità previste dall'articolo 32 della legge stessa, modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Do lettura del primo comma dell'articolo 34, già articolo 32 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi ascritti alla 2ª categoria della tabella *A* viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura prevista dalla lettera *c*) del precedente articolo ».

O L I V A , *relatore*. All'articolo 34 è stato modificato il primo comma, nel senso che dopo le parole « a cura dell'Amministrazione », vengono sostituite quelle: « nella misura di lire 60.000 » con le altre: « nella misura prevista dalla lettera *c*) del precedente articolo ».

Il secondo comma rimane identico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo nel testo emendato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 34, il quale, con la modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 34.

La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi ascritti alla 2ª categoria della tabella *A* viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura prevista dalla lettera *c*) del precedente articolo.

Per ottenere la maggior misura di cui alla lettera *b*) del precedente articolo gli interessati debbono fare apposita domanda.

Do lettura dell'articolo 35, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati:

Art. 35.

L'articolo 1 della legge 13 novembre 1956, n. 1301 è abrogato.

L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituto dal seguente:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro del tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da venticinque a sessantacinque a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

È in facoltà del Ministro del tesoro di affidare le funzioni di vicepresidente del Comitato a non oltre sei membri di esso, scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle facoltà di medicina — direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro del tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresì due membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e non più di quindici membri, scelti tra i funzionari, in attività o a riposo, della carriera direttiva dei Servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Alla direzione della Segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ».

OLIVA, *relatore*. L'articolo è del tutto nuovo ed è stato inserito dalla Camera per regolamentare la liquidazione degli assegni e la nomina del comitato di liquidazione. Mi auguro soltanto che i signori funzionari dello Stato siano distolti il meno possibile dalle loro ordinarie funzioni.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si è fatto che ripetere quello che si era già fatto nella passata legge.

OLIVA, Ed allora perchè si ripete?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È stato aumentato il numero delle Commissioni, per farle funzionare meglio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 35 introdotto dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 36, già articolo 33 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta

una indennità integrativa di lire 450 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al Segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 30 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo ».

O L I V A , *relatore*. Nell'ultimo comma dell'articolo 36 vengono modificate soltanto le indennità integrative che da lire 400 e da lire 25, come erano stabilite nel testo del Senato, passano rispettivamente a lire 450 e a lire 30.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo, nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 36, il quale, con la modificazione approvata, risulta così formulato:

Art. 36.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, sono così modificati:

« L'indennità mensile spettante al Presidente ed ai Vice Presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita rispettivamente in lire 60.000 ed in lire 45.000.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 450 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al Segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 30 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37, gia articolo 34 del testo da noi approvato, che non è stato modificato:

Art. 37.

La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, n. 1086, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra quali fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonchè per i sanitari membri delle Commissioni medesime, aventi la qualifica rispettivamente di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, o di partigiano combattente, è elevata a lire 250 per ogni visita eseguita. Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 5.000.

Do ora lettura delle parti modificate dalla Camera dei deputati dell'articolo 38, già articolo 35 del testo da noi approvato:

Numeri 2) e 3) del secondo comma:

« 2) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1961;

3) i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 34) a decorrere dal 1° gennaio 1961 nella misura seguente »:

Ultimo comma dell'articolo:

« A decorrere dal 1° luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'articolo 33 ».

Ultimo comma dell'articolo del testo da noi approvato, soppresso dalla Camera dei deputati:

« Per il periodo 1° gennaio 1961-30 giugno 1962, l'importo da corrispondersi ai sensi dell'articolo 32, primo comma, è di lire 48.000 ».

O L I V A , *relatore*. Nell'articolo 38 — che fa parte delle norme finali e transitorie — le modifiche apportate dalla Camera, come agevolmente si rileva, sono, tranne la soppressione dell'ultimo comma del testo approvato dal Senato, puramente formali, cioè riguardano soltanto gli articoli nella loro nuova numerazione in quanto sono stati inseriti articoli nuovi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti le modificazioni apportate al secondo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo, nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti la soppressione dell'ultimo comma del testo già da noi approvato, deliberato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voli l'articolo 38, il quale, con le modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.

I beneficî accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Fanno eccezione:

1) i beneficî previsti dall'articolo 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1° gennaio 1961;

2) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1961;

3) i beneficî derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 34) a decorrere dal 1° gennaio 1961 nella misura seguente:

per gli invalidi di cui alla lettera *a*), lire 96.000 annue;

per gli invalidi di cui alla lettera *b*), lire 72.000 annue;

per gli invalidi di cui alla lettera *c*), lire 48.000 annue;

per gli invalidi di cui alla lettera *d*), lire 36.000.

A decorrere dal 1° luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'articolo 33.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 39, già articolo 36 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima ».

O L I V A , *relatore*. Nell'articolo 39 vengono aggiunte, alla prima riga del primo comma, dopo la parola « pensione », le parole « ed agli assegni »; tutto il resto resta invariato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 39, il quale, con la modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 39.

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando

tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali beneficiari.

Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a questi viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 40, già articolo 37 del testo da noi approvato, che non ha subìto modificazioni.

Art. 40.

I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.

A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.

Do lettura dell'articolo 41, già articolo 38 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 41.

Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste — già Zona A e B — nonchè per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di Pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini già previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle domande presentate successivamente a tale scadenza si applicheranno le norme di cui agli articoli 24, 25 e 26 della presente legge.

OLIVA, *relatore*. Anche nell'articolo 41, come per altri, si tratta soltanto di modificazioni nella numerazione degli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 41 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 42, già articolo 39 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 42.

Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica contratta nella guerra 1940-45, o di altre cause di servizio occorse nella predetta guerra, alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine per la presentazione della domanda di pensione, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi del precedente articolo 24, verrà a scadere due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

OLIVA, *relatore*. L'emendamento è in relazione alla mutata numerazione degli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 42 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 43, già articolo 40 del testo da noi approvato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 43.

Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della

presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 44-*bis* introdotto nella legge 10 agosto 1950, n. 648, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano dalla data di scadenza degli assegni liquidati anteriormente.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 44, già articolo 41 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede per lire 3.000.000.000 a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961 e per lire 8.700.000.000 a carico del capitolo 545 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1961-62 ».

S P A G N O L L I . Il senatore Paratore, che va sempre al fondo delle questioni, ha fatto osservare che c'è un errore: il capitolo a cui si riferisce lo stanziamento è il 546, non il 545.

O L I V A , *relatore*. Avevo notato anch'io la differenza del numero. Posso però assicurare che il numero 545 è esatto perchè il capitolo 546 del primitivo progetto di bilancio del Tesoro è diventato — nel testo definitivo approvato dal Parlamento — il capitolo 545, essendo stato abolito (proprio su proposta di questa Commissione) un precedente capitolo di spesa, e precisamente il capitolo 24 della spesa, riguardante un contributo dello Stato a favore dell'A.N.A.S.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 44 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 44 è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 44 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

O L I V A , *relatore*. Trattasi di emendamenti formali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 44 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 44, il quale, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

Art. 44.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede per lire 3.000.000.000 a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961 e per lire 8.700.000.000 a carico del capitolo 545 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

L'articolo 42 del testo da noi approvato è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

« Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alle pensioni di guerra, introducendo le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per il loro organico coordinamento, per la semplificazione delle procedure amministrative e per il perfezionamento delle tabelle concernenti la classificazione delle invalidità.

Per la formulazione del testo unico il Governo si avvarrà della collaborazione di una

Commissione parlamentare, di cui saranno chiamati a far parte, su designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rappresentanti dei due rami del Parlamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 42 del testo del Senato.

(*È approvata*).

Do ora lettura dell'articolo 45, già articolo 43 del testo da noi approvato, non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 45.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

A N G E L I L L I . Sono state oggi discusse le modificazioni al testo unificato del disegno di legge governativo e di quello in precedenza presentato da tutti i Gruppi parlamentari relativamente a provvidenze in favore dei mutilati e invalidi di guerra. Il testo suddetto è tornato dalla Camera con opportuni emendamenti: sono in sostanza le proposte sostenute durante la discussione in Senato, e che, se non furono accolte in quella occasione, non può non rallegrare il vedere oggi accolte. Era quanto, del resto, fu previsto durante l'esame del provvedimento a Palazzo Madama, allorchè fu sottolineata la opportunità di più ampie ed adeguate disposizioni.

Desidero quindi compiacermi, anche a nome del collega Carelli, dei risultati conseguiti, che dimostrano e la validità delle nostre tesi, e, particolarmente, la sensibilità dimostrata dal Governo, che, in seguito a nuovi più approfonditi esami della materia dopo la discussione in Senato, non poteva non raccogliere le istanze formulate.

Voto a favore ed esprimo un particolare apprezzamento al Ministro del tesoro Taviani, che ha trovato la possibilità della copertura dell'ulteriore onere previsto dalle nuove provvidenze, ciò che dimostra la sollecitudine del Parlamento e del Governo nei confronti della generosa famiglia dei mutilati ed invalidi di guerra cui deve andare la perenne gratitudine della Nazione.

Il più vivo ringraziamento al relatore senatore Oliva, per la passione che ha posto nel seguire il lungo *iter* di così importante provvedimento, ed al Sottosegretario De Giovine, che ha dedicato e dedica ogni sua più assidua cura al settore delle pensioni, ed al quale, anche a nome del collega senatore Carelli, rinnovo la più viva sollecitazione perchè, all'adeguamento delle pensioni dirette di guerra, segua, con la massima celerità, l'altrettanto atteso ed importante adeguamento delle pensioni indirette: le vedove, gli orfani, i padri, le madri dei caduti chiedono che la reverenza con cui la nazione circonda il loro dolore si manifesti in una solidarietà più aderente e più adeguata, non già al nobile sacrificio dei loro congiunti o alle lacrime versate, ma alle necessità essenziali della vita.

P A L E R M O . Noi votiamo a favore di questo disegno di legge con entusiasmo, perchè vediamo che finalmente sono state accolte delle richieste quanto mai oneste e giuste; ma io non posso non sottolineare che, purtroppo, questa approvazione arriva con notevolissimo ritardo di fronte alle aspettative della categoria dei mutilati ed invalidi di guerra. Per fortuna il disegno di legge viene approvato oggi, proprio alla vigilia della chiusura delle celebrazioni del primo centenario dell'unità d'Italia, e questo mi fa piacere perchè vedo che in questa occasione finalmente si è resa giustizia a questa benemerita categoria. Debbo però nello stesso tempo dichiarare che se gli onorevoli colleghi avessero accettato in un primo tempo quelle richieste che noi avevamo fatto e che io ho sostenuto in Aula con tanta passione e con tanto calore, non perchè erano di mia iniziativa ma perchè erano le richieste dell'Associazione mutilati, questo disegno di legge sarebbe già stato approvato e i mutilati di guerra potrebbero già godere, oggi, dei benefici in esso contenuti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni » (1721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

L'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, da restituire a norma del precedente articolo 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio corrispondente al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione ».

B E R G A M A S C O , *relatore*. Il disegno di legge è dettato da esigenze di parificazione fiscale.

Come è noto, attualmente la restituzione dell'I.G.E. all'esportazione, prevista dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 570, si attua in base ad aliquote che rappresentano l'incidenza media dell'imposta incorporata nei prodotti esportati, comprendendo fra l'altro i materiali nazionali ed esteri in essi impiegati.

Per l'articolo 5 della stessa legge dall'imposta da restituirsi deve dedursi l'I.G.E. afferente i materiali esteri temporaneamente importati, che già godono di particolare esenzione. Ma non si fa parola dell'imposta di conguaglio, istituita con l'articolo 1 della già citata legge, mentre anche questa imposta, se si vuole rispettare l'effettiva parità fra l'operatore che esporta prodotti fabbricati con prodotti nazionali o definitivamente importati e quello che esporta prodotti fabbricati con prodotti temporaneamente importati, dovrebbe essere dedotta dalla restituzione.

La norma deve, quindi, essere completata in questo senso e, pertanto, si chiede la modifica dell'articolo 5, aggiungendo alla deduzione dell'I.G.E. anche quella dell'imposta di conguaglio.

È da tener presente che del maggior onere che da tale aggiunta deriverà ai materiali temporaneamente importati è stato tenuto conto, ai fini dell'adeguamento, nei nuovi provvedimenti di cui alla legge delega per la revisione dell'I.G.E. all'esportazione 7 luglio 1960, n. 633.

La Commissione dell'industria ha espresso parere favorevole.

P A R R I . E le parti interessate cosa dicono?

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli interessati non hanno nulla da dire perchè riprendono dalla dogana quella parte di imposta sull'entrata che è stata depositata al momento dell'ingresso delle merci.

B E R T O L I . Ma la differenza è questa: che prima l'imposta di conguaglio non si detraeva dall'importo dell'I.G.E. restituito agli esportatori, mentre ora si detrae, e gli interessati pagano 13 miliardi di lire in più.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel momento in cui la merce è temporaneamente importata vengono pagate l'imposta di entrata e l'imposta di conguaglio. Nel momento in cui l'Intendenza di finanza fa il rimborso, attualmente viene

calcolata soltanto l'imposta di entrata sui materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione. Quindi di detrazione dell'imposta di conguaglio non se ne parla.

R U G G E R I . Non è giusto, siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 » (1733) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modifiche in legge 26 settembre 1954, n. 869, a decorrere dal 1° agosto 1954 attuò una discriminazione tra i cosiddetti « diritti casuali » e quelli cosiddetti « storici » corrisposti al personale amministrativo delle Finanze, del Tesoro e della Corte dei conti. I « diritti casuali » furono soppressi e gli altri (« storici »), denominati « tributi speciali » nella stessa legge, furono mantenuti. Il decreto-legge citato istituiva peraltro contemporaneamente un assegno personale non pensionabile allo scopo di compensare la perdita che veniva a subire quel personale nei confronti del quale cessava la corresponsione dei diritti casuali.

Tuttavia il provvedimento veniva a determinare gravi sperequazioni nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria. Bisogna considerare infatti che l'assegno personale era conteggiato tenendo conto dell'entità dei cessati diritti casuali di fatto percepiti nell'esercizio 1953-54 nei vari settori dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, il suo importo risultava diverso, a parità di grado, tra i funzionari delle diverse direzioni generali dell'Amministrazione finanziaria, perchè diverso era stato nell'esercizio predetto il gettito ed il conseguente riparto dei diritti casuali.

D'altra parte detto assegno era corrisposto al solo personale presente al servizio alla data del 1° agosto 1954 (esclusi quindi i nuovi assunti) e non era altresì esteso al coniuge in servizio anche esso nella stessa Amministrazione del dipendente ammesso già a fruire del detto beneficio.

Tutti i lamentati inconvenienti risultano eliminati nel disegno di legge sottoposto all'esame di questa Commissione. Tale provvedimento è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e dal confronto del testo approvato con quello presentato dal Governo risultano alcune modifiche soprattutto di forma più che di sostanza.

Con effetto dal 1° ottobre 1961 l'assegno di cui sopra viene corrisposto in misura uniforme per tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria, del Tesoro e della Corte dei conti in relazione unicamente al coefficiente di stipendio e l'assegno stesso viene esteso a tutto il personale quale che sia o che sia stata la data di assunzione con rispetto quindi della qualifica e della posizione di ciascun funzionario nella scala gerarchica. All'articolo 4 dello schema è prevista anche la perequazione dell'assegno per il perso-

nale che seguita a beneficiare dei diritti casuali « storici » di cui ho già accennato.

Vale la pena chiarire che l'assegno così ridimensionato non è cumulabile con assegni della stessa specie percepiti da personale comando presso altre Amministrazioni.

Per quanto attiene alle modifiche apportate al testo governativo in sede di approvazione da parte della Camera dei deputati, deve porsi in evidenza la disposta semplificazione dell'articolo 6 e la soppressione dell'articolo 8 relativo al riassorbimento dell'assegno in occasione di eventuali miglioramenti del trattamento economico dei dipendenti statali.

Poichè il provvedimento si ispira ad ovvie considerazioni di giustizia perequativa nei confronti di una categoria benemerita dell'Amministrazione statale, ne raccomando vivamente l'approvazione nel testo a noi proposto.

B E R T O L I . Noi lamentiamo spesso che gli articoli riguardanti la copertura non sono completati con l'indicazione della spesa. Non possiamo ora modificare il disegno di legge, altrimenti dovrebbe tornare alla Camera dei deputati; ma io prego il Governo di far sì che per l'avvenire nell'articolo concernente la copertura finanziaria sia sempre indicato l'ammontare della spesa.

S P A G N O L L I , *relatore*. Mi dichiaro perfettamente d'accordo con quanto ha affermato il senatore Bertoli; e ieri avevo cercato di vedere quale poteva essere l'onere. Però, dalle informazioni assunte in via breve, mi è risultato che l'onere era stato calcolato nel 1959. Erano delle indicazioni troppo approssimative, non rapportate al provvedimento che stiamo discutendo in questo momento; e pertanto, per questi motivi, non sono stato in grado di aggiungere una notazione per lo meno indicativa, nè era opportuno, d'altro canto, proporre un emendamento, altrimenti il disegno di legge sarebbe ritornato alla Camera.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nell'articolo 1, all'ultimo comma, si dice: « nonchè al personale comunque comandato presso le Amministrazioni finanziarie »: tengo a precisare che la locuzione « comunque comandato presso le Amministrazioni finanziarie » vuol dire, in sostanza: che comunque presti servizio presso gli uffici finanziari e della Corte dei conti

S P A G N O L L I , *relatore*. Io ho visto difatti, nel verbale, che questa osservazione era stata fatta anche nella discussione alla Camera dei deputati. Quindi ritengo opportuno sia messa a verbale anche nella presente discussione.

P A R R I . Io vorrei sapere a quanti funzionari si applica il provvedimento; ciò per vedere se costituisce una maggiorazione tale da provocare uno squilibrio notevole.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di migliaia di persone.

S P A G N O L L I , *relatore*. In base ai dati che ho potuto raccogliere risultano, nel 1958-59, unità in servizio provviste di assegno: 46.000; non provviste di assegno: 10.000.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma questi quattro miliardi vanno ora distribuiti a tutti: sono circa 50.000.

P A R R I . Quindi sono 80.000 lire per ciascuno. Credevo che i beneficiari fossero di meno e che quindi venissero a percepire una somma troppo grande.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono tutti gli impiegati dei Ministeri finanziari, tutti i funzionari della Corte dei conti e inoltre tutti gli impiegati degli uffici periferici: Intendenza di finanza, Ufficio del registro, eccetera.

F O R T U N A T I . Se vi sono sei miliardi di lire da distribuire, ognuno percepirà centomila lire l'anno: sono circa diecimila lire al mese.

R O D A . Dal punto di vista tecnico del conteggio si realizza quella perequazione che

è dovuta e che oggi non esisteva, perchè, gomito a gomito nello stesso ufficio, c'erano coloro che percepivano l'assegno e altri che non lo percepivano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1961, agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai permanenti che appartengono alle Amministrazioni delle finanze — esclusa la Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — del tesoro, del bilancio e delle partecipazioni statali, nonchè al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, non contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari alle seguenti aliquote dell'importo dello stipendio o della paga o della retribuzione annuo lordo iniziale corrispondente al rispettivo coefficiente, moltiplicato per 8,161:

a) 1/360 per il personale con coefficiente di stipendio superiore a 500;

b) 1/280 per il personale con coefficiente di stipendio da 202 a 271;

c) 1/300 per tutto il rimanente personale.

L'assegno di cui al precedente comma spetta altresì ai militari della guardia di finanza destinati presso gli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio, delle partecipazioni statali e della Corte dei conti e finchè sussista tale loro posizione di servizio.

L'assegno di cui al precedente primo comma spetta anche ai segretari comunali ed agli insegnanti elementari che prestano servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e dell'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, nonchè al personale comunque comandato presso le Amministrazioni finanziarie e cessa con il cessare di tale loro posizione di servizio.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegno personale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile il primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Nei riguardi del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, che alla data del 30 settembre 1961 sia in godimento di detto assegno personale, l'assegno di cui alla presente legge compete limitatamente alla parte eccedente l'assegno personale stesso.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al primo comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 settembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui ai precedenti articoli va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

(*È approvato*).

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 della presente legge cessa col passaggio per concorso o per nomina in ruoli di altre Amministrazioni o a Servizi diversi da quelli per i quali è applicabile l'assegno stesso.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nei confronti del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, del personale

provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e del personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, che partecipa alla ripartizione dei tributi speciali e degli emolumenti per i servizi resi dal Ministero delle finanze contemplati rispettivamente dalla tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e dalla tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, l'assegno mensile previsto dalla presente legge è sottoposto a riduzione in misura non superiore al 50 per cento dell'importo dell'assegno stesso, da determinare, per i diversi coefficienti di stipendio di ogni carriera, per ciascuna di dette categorie di personale e per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'importo di detti tributi speciali ed emolumenti ripartiti nel primo semestre dell'esercizio precedente

(*È approvato*).

Art. 5.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge non è applicabile nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'assegno mensile di cui alla presente legge non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con il premio di esercizio previsto dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, il premio di maggior produzione ed il premio di operosità previsti dalla legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, i diritti previsti dall'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, i diritti previsti dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59, il premio per l'incremento del rendimento industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o analoghi diritti, proventi o compensi, vigenti presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, diverse da quelle indicate nel primo comma del precedente articolo 1 o presso Enti di diritto pubblico.

(*È approvato*).

Art. 8.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 viene fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dal provvedimento che modifica l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sui prodotti esportati e l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 18,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari